

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di concertazione con le parti sociali

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione. Modifiche all'articolo 7 bis del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 2 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 3 - Nomina e durata in carica. Modifiche all'articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 4 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 5 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 6- Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili. Modifiche all'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 7 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 8 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 9 – Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti. Modifiche all'articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 10 – Norma finale

Art. 11 – Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l'articolo 23 relativo alla Commissione regionale permanente tripartita;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), in particolare gli articoli da 96 a 109 relativi alla Commissione regionale permanente tripartita;

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 febbraio 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della

Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, intervenendo a modifica della l.r. 32/2002, ha sostituito il riferimento alle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” con quello delle “organizzazioni rappresentative delle imprese”. Conseguentemente è necessario sostituire tale riferimento anche nel regolamento attuativo, che disciplina i criteri per l’individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita;
2. la modifica completa l’intervento normativo, già avviato con la modifica alla l.r. 32/2002, per superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione regionale permanente tripartita che ha annullato il d.p.g.r. 22/R/2005 di modifica del d.p.g.r. 47/R/2003 nella parte in cui disciplina i criteri per l’individuazione del grado di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
3. è infine opportuno disporre l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere al rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento di nomina è stato sospeso a seguito della sentenza di cui al punto 2.

Approva il presente regolamento:

Art. 1

Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione. Modifiche all’articolo 7 bis del decreto del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R

1. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 7 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni”.

Art. 2

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall’articolo 98, comma 1”.

Art. 3

Nomina e durata in carica. Modifiche all’articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori”.

Art. 4

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese”.

2. Al comma 1 dell'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti “organizzazioni rappresentative delle imprese”.

Art. 5

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese”.

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa organizzazione”.

Art. 6

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili. Modifiche all'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili”.

Art. 7

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese”.

2. Al comma 1 dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese”.

Art. 8

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazione sindacale dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazione rappresentativa delle imprese”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “sindacale dei datori di

lavoro” sono soppresse.

Art. 9

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti. Modifiche all'articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori”.

Art. 10

Norma finale

1. La procedura per la determinazione del grado di rappresentatività, limitatamente alle organizzazioni rappresentative delle imprese, è avviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Nella procedura di cui al comma 1, i termini stabiliti nell'alinea del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dall'articolo 7 del presente regolamento, sono ridotti a quindici giorni.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.